

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVI PER ROMA**

### **ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E SEDE**

Per iniziativa dei soci fondatori è costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore, "SPORTIVI PER ROMA APS ADS" (di seguito Associazione).

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), non persegue finalità di lucro ed ha sede legale in Roma, in via Monte Senario 80. Il trasferimento di sede in altra via dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

### **ARTICOLO 2. DURATA**

La durata dell'associazione è illimitata, fatte salve le cause di scioglimento previste dal presente statuto.

### **ARTICOLO 3. SCOPO E ATTIVITÀ**

L'associazione ha la finalità di sviluppare, promuovere, coordinare e tutelare tutti gli interventi utili per diffondere la pratica sportiva, intesa come strumento privilegiato di crescita individuale, integrazione sociale e solidarietà, per le persone di tutte le età e capacità finanziarie e fisiche.

L'associazione ha attività esterna, si propone di procurare agli associati vantaggi comuni attraverso la collaborazione reciproca ed ha ad oggetto:

- a) la predisposizione di regolamenti, disciplinari, carta dei servizi al fine dell'individuazione degli standard dei servizi sportivi;
- b) l'attività di informazione ed assistenza nel settore delle innovazioni tecnologiche, anche attraverso la realizzazione di un portale web di presentazione dell'intera offerta e non, prevedendo la creazione di un'immagine coordinata.
- c) la stipula di accordi e convenzioni, nell'interesse ed in favore degli associati al solo fine di sostenere l'attività.
- d) l'attività di informazione ed assistenza nel settore gestionale ed amministrativo (in materia fiscale e civilistica), di aggiornamento sulle eventuali modifiche o novità riguardanti normative di interesse comune, di organizzazione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento a favore degli associati e/o promossi dagli associati a favore di terzi;
- e) L'organizzazione di eventi di natura sportiva e non; la partecipazione a concorsi e gare; l'organizzazione di corsi di formazione; la predisposizione di progetti per attingere finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei. Il tutto, allo scopo di sostenere l'attività degli associati. A tale fine l'associazione potrà essere sponsorizzata da Istituzioni pubbliche e da privati;
- f) l'attività di promozione ed organizzazione di programmi di collaborazione, ricerca ed innovazione con Università e centri di ricerca pubblici e privati;
- g) l'attività di ricerca e progetti di sviluppo;
- h) la rappresentanza degli associati nella negoziazione e gestione dei diritti collettivi di immagine a carattere sia radiotelevisivo che promo pubblicitario;
- i) la rappresentanza degli associati nella tutela dei marchi collettivi ed in generale nella protezione di ogni altro interesse collettivo o comune di natura patrimoniale.
- j) la collaborazione ed il supporto nei confronti delle Istituzioni con particolare riguardo alle tematiche dello sport e delle politiche giovanili;
- k) la promozione e la realizzazione di tutto ciò che risulti necessario al consolidamento dell'immagine dell'associazione nei rapporti con Enti pubblici e privati, Istituzioni varie e con gli organi di informazione.

L'associazione può svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi dell'associazione e, comunque, direttamente o indirettamente attinenti agli scopi.

#### **ARTICOLO 4. ASSOCIATI**

L'Associazione è composta dai soci aderenti, ovvero le persone fisiche o le ASD, SSD o gli enti che ne hanno fatto richiesta e che sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono di uguali diritti e sono tenuti a rispettare uguali doveri.

#### **ARTICOLO 5. AMMISSIONE**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

#### **ARTICOLO 6. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi, se maggiori di età. Qualora l'associato sia un Ente di Terzo Settore o senza scopo di Lucro, avrà diritto ad eleggere gli organi associativi e a indicare le persone che possano esserne elette;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- d) in caso di svolgimento di attività a favore dell'associazione, ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto disposto dal Consiglio Direttivo;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

#### **ARTICOLO 7. RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE**

Ciascun associato può essere escluso dall'associazione:

- a) per grave ed inequivocabile comportamento in contrasto con gli scopi e l'attività dell'associazione;
- b) per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Ciascun associato viene inoltre escluso dall'associazione per essersi reso moroso, senza giustificato motivo e decorsi almeno quindici giorni dal formale atto di diffida al pagamento, rispetto al versamento della quota sociale. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che sull'esclusione decida l'Assemblea nella prima riunione utile. L'Assemblea si esprimerà tramite una votazione a scrutinio segreto.

Oltre che nel caso di esclusione, i soci cessano di far parte dell'associazione per recesso, decadenza, scioglimento o liquidazione se società aventi personalità giuridica, enti od associazioni, anche non riconosciuti.

Ogni associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec almeno tre mesi prima dell'operatività del recesso stesso; l'associato che recede dall'associazione ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione eventualmente già versata per l'anno in cui avviene il recesso.

L'associato decade anche in caso di condanna per reato grave, pronunciata con sentenza passata in giudicato. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 8. ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere.

## **ARTICOLO 9. ASSEMBLEA**

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche se non presenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente;
- c) emana le direttive programmatiche in merito all'attività della associazione;
- d) approva il regolamento interno;
- e) delibera, inoltre, su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno. L'assemblea ordinaria può, inoltre, essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati, per i casi di deliberazioni relative a:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) cambiamento dello Statuto;
- c) scioglimento anticipato;
- d) mutamento della sua forma giuridica.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto in forma semplice dal Segretario dell'associazione.

Le assemblee sono convocate mediante comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail da inviare agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Presidente può, altresì, a sua discrezione, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra gli associati l'avviso di convocazione delle assemblee. La convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora rispettivamente stabiliti per la prima e la seconda convocazione e del luogo dove si terrà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche all'ora successiva del medesimo giorno della prima convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in caso di assenza anche di quest'ultimo, l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi l'Assemblea delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà assoluta dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti o rappresentati in assemblea.

Hanno diritto al voto nelle assemblee i membri ammessi ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, che risultino adempienti nei versamenti delle quote dovute. Ogni associato ha diritto ad un voto. L'associato è rappresentato in assemblea da persona munita di poteri di rappresentanza, fatta salva la possibilità di farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun componente non può rappresentare più di due associati. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

#### **ARTICOLO 10. CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto fino a nove membri con un minimo di sette.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per il mandato successivo, In caso di sopravvenuta impossibilità allo svolgimento delle funzioni o di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di uno o più consiglieri, l'Assemblea, su richiesta del Consiglio, provvede a dichiararne la decadenza ed alla sostituzione, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta decadenza. Il sostituto dura in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio si considera decaduto: deve, quindi, essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente o del Vice Presidente, tutte le volte che risulta opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione deve essere inviata ai componenti del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre giorni, riducibili in caso di motivata urgenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute, nell'ordine: dal Presidente, dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Sono ammesse riunioni in videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica: le deliberazioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo richiesta di scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni che saranno svolte gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione soltanto per quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea, e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle direttive programmatiche emanate dall'Assemblea. Il Consiglio può anche costituire commissioni tecniche, consultive od esecutive, alle quali affidare particolari compiti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti gli associati.

#### **ARTICOLO 11. PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e con ogni più ampio potere, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio, cura la gestione e le relative risorse, firma gli atti e i documenti dell'associazione, presiede le riunioni del Consiglio e le Assemblee dei soci, rappresenta in giudizio l'associazione. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di sopravvenuto e permanente impedimento del Presidente ad adempiere regolarmente al proprio incarico, l'Assemblea provvede a nominare un nuovo Presidente, che resta in carica fino al successivo rinnovo delle cariche sociali.

#### **ARTICOLO 12. VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica tre anni ed è eletto tra i soci.

#### **ARTICOLO 13. SEGRETARIO**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. Il Segretario è inoltre responsabile della tenuta del libro soci.

#### **ARTICOLO 14. TESORIERE**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

## **ARTICOLO 15. PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale, che è variabile e formato dalle quote di partecipazione e da eventuali contributi di Enti o di privati: tale fondo è destinato a coprire le spese che l'associazione incontra per il conseguimento dei suoi scopi;
- b) da qualunque liberalità che pervenga all'associazione per essere impegnata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- c) dai beni acquistati con i contributi degli associati;
- d) dai contributi erogati da enti pubblici o da privati;
- e) da altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

Qualora se ne presenti la necessità, l'Assemblea può deliberare di aumentare o reintegrare il fondo da parte degli associati, stabilendone le modalità ed i termini.

## **ARTICOLO 16. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e terminerà il trentuno dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere la Situazione Patrimoniale da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

## **ARTICOLO 17. REGOLAMENTO INTERNO**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da apposito regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

## **ARTICOLO 18. ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo di controllo, qualora nominato, si compone di un membro scelto negli Albi o Ruoli indicati dalla normativa vigente, nominato dall'Assemblea, la quale determina i relativi emolumenti.

## **ARTICOLO 19. SCIoglIMENTO**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

## **ARTICOLO 20. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.